

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO “I PRODOTTI DEL CAMPO”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02/07/2024

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I. ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI.**

Art. 1. Istituzione e finalità.	3
Art. 2. Gestione.	3

### **TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE POSTEGGI.**

Art. 3. Area di mercato.	4
Art. 4. Trasferimento temporaneo del mercato.	4
Art. 5. Numero posteggi e dimensioni.	4
Art. 6. Soggetti ammessi alla vendita.	4
Art. 7. Prodotti in vendita.	5
Art. 8. Criteri di assegnazione dei posteggi.	5
Art. 9. Durata autorizzazione di occupazione suolo pubblico.	6
Art. 10. Modifiche.	6

### **TITOLO III. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

Art. 11. Giornata del mercato.	7
Art. 12. Mercati straordinari.	7
Art. 13. Orari di svolgimento del mercato.	7
Art. 14. Modalità di vendita.	7
Art. 15. Altre attività consentite.	8

### **TITOLO IV. OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI.**

Art. 16. Obblighi degli operatori.	9
Art. 17. Divieti.	9
Art. 18. Assenze dal mercato.	9
Art. 19. Responsabilità.	10
Art. 20. Controlli.	10
Art. 21. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.	10
Art. 22. Sanzioni amministrative.	11

### **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.**

Art. 23. Rinvio normativo.	12
Art. 24. Abrogazione di norme.	12
Art. 25. Entrata in vigore.	12

### **ALLEGATI:**

- Sub A: planimetria area di mercato.
- Sub B: cartografia raggio di 40 chilometri.

## **TITOLO I. ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI.**

### **Art. 1. Oggetto e ambito del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile denominato "I prodotti del campo" (di seguito indicato come mercato) ed è finalizzato a favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, la valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.

2. Il mercato di cui al presente regolamento ha inoltre i seguenti scopi:

- a. soddisfare le esigenze dei consumatori affinché possano sviluppare il loro legame con il territorio di appartenenza e di produzione, nonché favorire la conoscenza dei prodotti locali da parte dei turisti ovvero viaggiatori di passaggio;
- b. favorire l'accesso alla distribuzione diretta con la chiara tracciabilità del prodotto, evitare nel contempo intermediari favorendo la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio, garantendo il giusto guadagno al produttore;
- c. garantire l'acquisto di prodotti freschi e di stagione;
- d. ridurre i tempi di trasporto dei prodotti con benefici sia per la freschezza e salubrità dei prodotti sia per la sicurezza stradale e dell'ambiente;
- e. valorizzare le risorse del territorio promuovendo, in definitiva, lo sviluppo locale.

3. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, dall'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti, comprese quelle in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica e polizia stradale.

4. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie previste nel Regolamento (CE) 852/2004 e successive modifiche.

5. L'esercizio dell'attività all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

### **Art. 2. Gestione.**

1. Il mercato è gestito dal Comune di Latisana che, attraverso i competenti uffici, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e la valorizzazione.

2. Tenuto conto della peculiarità e delle dimensioni del mercato, l'organizzazione e la gestione del mercato potrà essere affidata ad un soggetto di coordinamento e gestione di natura privata che avrà la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento e adempiere alle incombenze amministrative e tributarie locali, agendo in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza; in tal caso resta in capo al Comune la supervisione ed il controllo.

Tale scelta è demandata alla Giunta comunale.

3. Al soggetto gestore compete in particolare:

- a. l'organizzazione del funzionamento del mercato;
- b. l'assegnazione a ciascun produttore agricolo del relativo posteggio;
- c. la rilevazione delle presenze dei produttori agricoli;
- d. la promozione di eventi divulgativi e promozionali connessi ai prodotti locali;
- e. la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento.

## **TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI, REQUISITI E ASSEGNAZIONE POSTEGGI.**

### **Art. 3. Area di mercato.**

1. Il mercato si svolge nell'area individuata nella cartografia allegata sub A al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 4. Trasferimento temporaneo del mercato.**

1. Il Responsabile del servizio comunale competente può stabilire il trasferimento temporaneo del mercato o di parte di esso in un'altra area, per motivi di interesse pubblico, quali, a titolo esemplificativo, la sicurezza pubblica, l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori pubblici o privati, lo svolgimento di manifestazioni con notevole afflusso di persone.

#### **Art. 5. Numero posteggi e dimensioni.**

1. La planimetria dettagliata del mercato, recante il numero, le dimensioni, la localizzazione e l'eventuale tipologia merceologica dei posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta comunale.

2. I posteggi sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico, anche in relazione alle esigenze di allacciamento ai sottoservizi.

3. L'eventuale area di servizio, da utilizzare per il parcheggio dell'automezzo o per il deposito di merci, sarà concordata successivamente all'assegnazione del posteggio compatibilmente con lo spazio disponibile.

#### **Art. 6. Soggetti ammessi alla vendita.**

1. Possono esercitare la vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 che rispettino le seguenti condizioni:

a. ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese e svolgimento della propria attività di coltivazione, entro un raggio di 40 chilometri dalla sede del mercato, così come risultante dalla cartografia allegata sub B al presente disciplinare;

b. vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.

2. L'ammissione al mercato è soggetta a procedura ad evidenza pubblica (bando comunale emesso dal Comune), previa presentazione di domanda di partecipazione e richiesta di assegnazione di posteggio, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 8 del presente Regolamento.

3. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato hanno diritto a continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al Comune.

4. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto del presente disciplinare, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e deve tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori.

#### **Art. 7. Prodotti in vendita.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b. del presente regolamento, i prodotti di cui ai sensi di legge e di regolamento è consentita la vendita, vengono classificati nelle seguenti categorie merceologiche, sulla base del principio della prevalenza così come dichiarata dall'operatore:

a. ortaggi, frutta fresca e secca;

b. prodotti dell'apicoltura;

c. prodotti lattiero caseari;

d. carne, prodotti a base di carne, salumi;

e. pesce e prodotti ittici;

f. uva, vino e prodotti derivati;

g. olive e olio;

h. uova;

i. conserve alimentari vegetali o miste;

j. cereali e leguminose da granella, comprese le farine o altri prodotti di prima lavorazione;

- k. piante e fiori;
- l. chiocciole ad uso alimentare;
- m. funghi coltivati;
- n. prodotti minori locali (erbe essiccate, aromatiche, olii essenziali...);
- o. prodotti della panificazione e da forno;
- p. pasta fresca;
- q. degustazione prodotti.

2. Ciascuna categoria merceologica di cui al comma 1 non può essere presente in un numero di posteggi superiore al 30% del totale dei posteggi del mercato.

3. I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene e sanità degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

4. E' vietato vendere, detenere per la vendita o esporre animali vivi.

5. Gli operatori possono avvalersi di imprese di trasformazione dei propri prodotti agricoli; in tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalla normativa in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice; qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della propria materia prima.

#### **Art. 8. Criteri di assegnazione dei posteggi.**

1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori in sede di istituzione del mercato e successivamente per l'assegnazione di posteggi vacanti, avviene tramite procedura ad evidenza pubblica.

2. L'assegnazione del posteggio avviene in base ai seguenti criteri da applicarsi in ordine di priorità, in caso di pluralità di domande concorrenti:

a. tipologia dell'impresa: conduzione familiare, imprenditoria giovanile con età inferiore a 40 anni, imprenditoria femminile

b. maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

c. maggior numero di presenze maturate nel mercato; in sede di istituzione del mercato, si fa riferimento al maggior numero di presenze maturate nel mercato agricolo sperimentale;

d. categoria merceologica di cui all'articolo 7, comma 1, non presente nel mercato;

e. vendita di prodotti agricoli regionali, derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia;

f. ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese, nel comune di Latisana;

g. minore distanza stradale fra la sede del mercato e l'ubicazione dell'azienda agricola, con riferimento alla sede legale risultante dal registro delle imprese.

3. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.

#### **Art. 9. Durata autorizzazione di occupazione suolo pubblico.**

1. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico all'interno del mercato hanno una durata di 10 (dieci) anni, decorsi i quali si procederà con una nuova procedura ad evidenza pubblica.

#### **Art. 10. Modifiche.**

1. Le imprese assegnatarie di posteggio devono comunicare entro 30 giorni al Comune ogni estensione e/o modifica rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, inclusa l'eventuale eliminazione di prodotti agricoli.

### **TITOLO III. SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

#### **Art. 11. Giornata del mercato.**

1. Il mercato si svolge stagionalmente nei mesi di luglio, agosto e settembre, con cadenza settimanale, nella giornata di venerdì.

2. Nel caso in cui nella giornata del mercato ricorra una festività, il mercato non si terrà, salvo la previsione di mercati straordinari di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

3. La data di effettuazione del mercato può essere variata in via temporanea e per motivi di pubblico interesse con atto del Responsabile del servizio comunale competente e comunicata agli operatori.

#### **Art. 12. Mercati straordinari.**

1. Il Responsabile del servizio comunale competente, sentita la Giunta comunale, può stabilire ulteriori periodi di svolgimento del mercato, nonché modificare l'orario di cui all'articolo 13.

2. In particolare, in occasione di particolari ricorrenze e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato può essere svolta per l'intera durata della manifestazione.

#### **Art. 13. Orari di svolgimento del mercato.**

1. Il mercato si svolge dalle ore 7.30 alle ore 13.00, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento mezz'ora prima e di lasciare l'area mezz'ora dopo.

2. L'operatore deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità; in particolare non può abbandonare il posteggio prima del normale orario di chiusura in caso di esaurimento anticipato delle proprie merci.

#### **Art. 14. Modalità di vendita.**

1. Nell'area del mercato la vendita deve avvenire nel rispetto della superficie dell'area assegnata, utilizzando strutture di colore neutro e di foggia semplice e lineare, la cui dotazione è a carico dell'operatore.

2. L'utilizzo di veicoli attrezzati è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili, in deroga alle superfici dell'area.

3. Le postazioni devono avere i seguenti requisiti:

a. rispettare le norme generali di igiene e sanità;

b. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità;

c. essere di materiale igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti in vendita;

d. essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;

e. esporre i prodotti ortofrutticoli ad un'altezza minima di 70 centimetri da terra.

4. La vendita deve rispettare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, etichettatura, tracciabilità e pubblicità dei prezzi.

5. Gli operatori devono adottare modalità operative tese a ridurre il peso e volume degli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili e privilegiando nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta riciclabile o di altro materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

6. Le merci devono essere pesate con bilance tarate e vendute a peso netto, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 15. Altre attività consentite.**

1. All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

### **TITOLO IV. OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI.**

#### **Art. 16. Obblighi degli operatori.**

1. Gli operatori partecipanti al mercato devono osservare i seguenti obblighi:

a. rispettare gli orari di svolgimento del mercato, così come stabiliti dall'articolo 13 del presente regolamento;

- b.** collocare le proprie postazioni di vendita nello spazio concesso, senza occupare una superficie maggiore o diversa;
- c.** tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine della vendita lasciare pulita e sgombera da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Comune;
- d.** proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare il suolo pubblico;
- e.** pagare i tributi comunali previsti, con particolare riferimento a quelli inerenti l'occupazione di suolo pubblico e la raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali;
- f.** indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- g.** esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola (logo);
- h.** garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda;
- i.** presentare al Comune le comunicazioni previste dalla normativa vigente, compresa quella di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;

#### **Art. 17. Divieti.**

**1.** Agli operatori partecipanti al mercato è fatto divieto di:

- a.** cedere ad altri l'utilizzo dell'area;
- b.** scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- c.** insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico, la segnaletica, gli elementi e gli impianti di arredo urbano;
- d.** tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- e.** tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- f.** vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
- g.** infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera.

#### **Art. 18. Assenze dal mercato.**

- 1.** Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza assenze non giustificate.
- 2.** L'operatore che non occupi il posteggio entro l'orario del mercato è considerato assente, salvo giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo il peggioramento delle condizioni atmosferiche o il grave ed improvviso impedimento.
- 3.** La mancata partecipazione al mercato determinata da condizioni atmosferiche avverse non è conteggiata come assenza nel caso in cui le condizioni atmosferiche abbiano causato l'assenza di più della metà degli operatori.
- 4.** I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, ferie o insufficienza di produzione devono essere debitamente giustificati, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 5.** L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non è considerata assenza.
- 6.** L'autorizzazione decade in caso di assenze ingiustificate per un numero superiore ad un terzo delle giornate di mercato previste dal periodo di svolgimento nell'anno solare.

#### **Art. 19. Responsabilità.**

- 1.** Il Comune non risponde di eventuali danni che derivassero, per qualsiasi motivo, a persone o cose dallo svolgimento del mercato.

#### **Art. 20. Controlli.**

- 1.** Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007.

2. Gli operatori devono consentire agli organi competenti l'effettuazione di verifiche, anche mediante rilevamento fotografico, sia presso il banco di vendita, sia presso le attrezzature adiacenti, sia nella propria azienda agricola anche se situata in Comune diverso, sulle effettive produzioni e sulle rispettive quantità.

3. Gli operatori devono consentire agli organi competenti l'effettuazione di verifiche mediante accesso ai propri documenti fiscali e amministrativi.

4. Gli operatori sono tenuti a dimostrare il rispetto di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **Art. 21. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.**

1. Il Comune può revocare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai sensi di legge.

2. In particolare il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, di quanto disposto dai regolamenti comunali in materia, dal presente disciplinare di mercato e dalle normative di legge.

3. L'omesso o insufficiente versamento dei tributi locali comporta l'avvio del procedimento di revoca.

4. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni, è previsto:

a. l'invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed eventuale assegnazione di un termine per ottemperare;

b. nel caso in cui il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione dal mercato per 1 (una) giornata;

c. nel caso in cui il soggetto persista nella violazione il Responsabile del servizio competente procederà alla revoca della concessione del posteggio.

5. Il Comune può disporre la revoca in presenza di tre diffide di cui al comma 4 lettera a.

6. L'autorizzazione decade per i motivi e con le modalità di cui alla normativa vigente.

#### **Art. 22. Sanzioni amministrative.**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come applicabile nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con applicazione delle procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n.689.

### **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI.**

#### **Art. 23. Rinvio normativo.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applica la normativa vigente.

2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

#### **Art. 24. Abrogazione di norme.**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 25. Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto comunale.

#### **ALLEGATI:**

Sub A: planimetria area di mercato.

Sub B: cartografia raggio di 40 chilometri.